



Modena, 16.1.2023

Prov. 12 ODS
Prot. n. ..30/int.....
Anno 2022 Tit. 1 Cl.2.1Fasc. 77
Allegati:

Oggetto: Modalità di pagamento telematico CU, anticipazioni forfettarie, diritti di copia e di certificato. Disposizioni.

Visto il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Visto il D.L. 29.12.2022, n. 198.

Vista la Legge 29.12.2022, n. 197.

Preso atto che in base all'art. 192 D.P.R. 115/2002ⁱ così come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'unica modalità di pagamento ammessa per il contributo unificato è quella prevista *"dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"* (art. 192 comma 1 e 1-*quinquies* D.P.R. 115/2002 così come riformato).

Considerato che le modalità di pagamento diverse da quelle previste dal suddetto articolo non liberano la parte dall'obbligo previsto dall'art. 14 del DPR 115\2002 e che pertanto le somme eventualmente corrisposte in modalità non telematiche andranno ripetute (art. 192 comma 2 D.P.R. 115/2002 così come riformato).

Rilevato che le parti hanno diritto a presentare istanza di rimborso entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuto pagamento del contributo unificato in modalità non telematica (Art. 192 comma 2 D.P.R. 115/2002 così come riformato).

Rilevato altresì che in virtù del combinato disposto dell'art. 196 DPR 115\2002ⁱⁱ, così come riformato dal d.lgs. 149/2022, e dell'art. 8 co. 9 del D.L. 198/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposte solo tramite le modalità di pagamento previste *"dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*.

Atteso altresì che, per quanto inoltre attiene all'anticipazione forfettaria ex art. 30 D.P.R. 115\2002ⁱⁱⁱ (allo stato pari ad € 27,00), l'art. 8 comma 9 del D.L. 29.12.2022, n. 198 prevede che la disposizione di cui all'art. 221, comma 3, secondo periodo del D.L. 19.5.2020, n. 34, come modificato in sede di conversione dalla L. 17.7.2020 n. 77, (che ha introdotto la obbligatorietà del pagamento telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti per via telematica), continua ad applicarsi fino al 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs 10.10.2022, n. 149.

dispone

il personale delle cancellerie dei settori civili:

- provvede ad accettare il pagamento del contributo unificato, dell'anticipazione forfettaria (ex art. 30 DPR 115/2002) e dei diritti di copia e certificato solo qualora corrisposti unicamente con modalità telematica, nei termini di cui sopra
- in caso di pagamento con modalità diversa da quella telematica, provvede ad attivare la procedura di recupero tramite Equitalia Giustizia;
- in caso di istanza di rimborso provvede a verificare che la stessa sia stata trasmessa entro 30 giorni dal pagamento, in caso positivo la accoglie e attiva la procedura secondo le indicazioni di cui alla Circolare Ministero Economia e Finanze n. 33 del 26.10.2007 dando atto all'interessato della circostanza (tramite PCT);

- qualora l'istanza di rimborso sia stata trasmessa dopo 30 giorni dal pagamento non da corso alla procedura di recupero, dando atto all'interessato della circostanza (tramite PCT)

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni. Il Direttore responsabile del settore è tenuto a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a monitorare l'osservanza da parte del personale.

Il Dirigente Amministrativo
Luigina Signoretti

Si comunichi per conoscenza e norma al Personale Amministrativo delle cancellerie dei settori civili, compresi addetti UPP, al Consiglio Ordine Avvocati per la massima diffusione agli iscritti.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

ⁱ **Art. 192 D.P.R. 115 del 2002 (Modalità di pagamento)**

1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (2) .

1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento (3).

1-ter. Per i procedimenti dinanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (4) .

1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata (5).

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 (6).

1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta (7) .

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 8-ter, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197.

[2] Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 1), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[3] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[4] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[5] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[6] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[7] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ii **Art. 196 D.P.R. 115 del 2002 (Determinazione delle modalità di pagamento)**

1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1) .

[1] Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera f), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

iii **Art. 30 D.P.R. 115 del 2002 (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)**

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa, con le modalità di cui all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo (1) .

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1 e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'imputante e del difensore.

[1] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 606, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivamente modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 197 D.P.R. 115 del 2002 (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario).

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.

1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1) .

2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.

3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa con le modalità previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese (2).

[1] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera g), numero 1), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[2] Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera g), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.